



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Utilizzo delle 150 ore per il diritto allo studio per "frequenza tirocinio post specializzazione" oppure per frequenza "attività didattica post specializzazione".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento alla nota n. 3.1.7/fr/1157/2014 del 18 novembre scorso, concernente l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito che le vigenti disposizioni in materia di fruizione del beneficio delle 150 ore di permessi retribuiti può essere concesso per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore od universitario, nonché per la partecipazione a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche parificate, ovvero a corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali nonché da Aziende Sanitarie Locali, sempreché al termine degli stessi, venga rilasciato all'interessato un titolo di studio legale o un attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento pubblico.

Con particolare riguardo ai corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali, il beneficio del diritto allo studio risulta applicabile a condizione che, "... *anche se gestiti da terzi...*" i corsi siano "*.. effettivamente organizzati dagli enti medesimi e non semplicemente patrocinati o finanziati ...*", come evidenziato nella circolare di questo Ufficio n. 557/RS/CN.10/0734 del 31 dicembre 2009, recante "Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato, direttive".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Con riferimento all'ambito applicativo del congedo per formazione, è stato rappresentato che, i sensi dell'attuale quadro normativo il beneficio in argomento risulta finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ed alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

Stante la generica formulazione di quest'ultimo inciso ("*... attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione ...*"), si ritiene che l'espressione utilizzata dal legislatore possa ricomprendere un'ampia casistica di attività formative oltre alle ipotesi di conseguimento di uno dei titoli tassativamente individuati nella citata normativa, come è dato evincere anche dal parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10/01/2007<sup>1</sup>, dal quale si ricava il principio secondo cui rientrano nel concetto di formazione anche attività diverse da quelle di apprendimento finalizzate al conseguimento della laurea e degli altri titoli di studio contemplati dall'art.20 del D.P.R. 164/02.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Tommaso Ricciardi)

<sup>1</sup> L'Alto Consesso ha considerato "*...formazione non solo le attività di apprendimento teoriche o pratiche, ivi compresa l'attività di tirocinio, finalizzate al conseguimento della laurea e degli altri titoli di studio previsti dallo stesso art.20, ma anche altre attività di formazione diverse aventi lo scopo di qualificare l'interessato attraverso il conferimento di una particolare specializzazione o il riconoscimento di una capacità, tramite il tirocinio post lauream, indispensabile alla partecipazione ad un esame di Stato*".